



COMUNE DI CAPOLIVERI

(Isola d'Elba)

BANDO ORDINARIO ANNO 2021 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431-DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.402/2020 COSI' COME MODIFICATA, AL PUNTO 7.1 DELL'ALLEGATO A DALLA D.G.R. N. 206/2021

In attuazione di quanto disposto dalla Legge 431/98 Art. 11 "Fondo nazionale per l'integrazione ai canoni di locazione";

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE RENDE NOTO

Che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e **fino al 3 novembre 2021** i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti stabiliti potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora classificate utilmente e secondo scorrimento di graduatoria, all'attribuzione del contributo, sempre fino ad esaurimento delle risorse, con decorrenza dal mese di gennaio 2021 ovvero dalla data di stipula del contratto, se successiva.

Le domande non correttamente compilate e non complete della documentazione prevista a pena di decadenza saranno escluse.

Art. 1 Requisiti e condizioni per l'accesso al contributo

Per la partecipazione al presente Bando è necessario il possesso, alla data di pubblicazione dei seguenti requisiti e condizioni:

1. cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea oppure cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea e il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità non inferiore ad un anno o della carta di soggiorno (D.lgs. 286/98);
2. residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo e che deve essere posto nel Comune di Capoliveri;
3. titolarità di un contratto di locazione di un alloggio, di proprietà privata o pubblica, regolarmente registrato o depositato per la registrazione e in regola con la registrazione annuale, adibito ad abitazioni principale, non avente natura transitoria. Con riferimento a tale contratto dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq dell'alloggio.
4. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda.

La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia);

Un alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019 e successive modifiche;

5. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

Le disposizioni di cui ai punti 4. e 5. non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c;

6.valore del patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 25.000,00.

Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

7. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo.

Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 5 ed 6.

~~8. possono inoltre partecipare al presente bando, fermi restando i requisiti di cui ai punti precedenti i soggetti in situazioni di morosità, in questo caso l'eventuale contributo potrà essere erogato a favore del locatore interessato a sanatoria parziale o totale della morosità medesima a condizione che non sia ancora avviata la procedura di sfratto.~~

9. Il contributo previsto dall'art. 11 della Legge 431/98, non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al Decreto Legge 28/01/2019 n.4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n.26 e s. m. i.

10. Possesso della certificazione con un valore ISE calcolato ai sensi del DPCM n 159 del 05/12/2013 non superiore a € 28.727,25;

Nota importante: Possono accedere al contributo anche i soggetti in possesso di un ISEE non superiore ad euro 35.000,00 che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% oppure presentino ISEE corrente o il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

11. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento;
- b) casi in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali ASL.
- c) verifica del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;

La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto maggiorenne del nucleo familiare anche se non direttamente intestatario del contratto.

Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i titolari di contratti di locazione:

- di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)
- di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:
- stipulati tra ascendenti e discendenti di 1° grado e 2° grado;

Tutti i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e permanere al momento dell'erogazione dei contributi pena la decadenza dal beneficio.

Art. 2 Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nello stato di famiglia anagrafico alla di apertura del bando.

Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati:

- il numero di persone ultra sessantacinquenni presenti nel nucleo familiare;
- il numero di soggetti presenti nel nucleo familiare con invalidità accertata;
- il numero di minori presenti nel nucleo familiare;
- il numero dei figli a carico;
- presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende USL;
- nuclei familiari nei quali risultino soggetti verso i quali sia stata attivata procedura di cassa integrazione (C.I.G.) o licenziamento nei 24 mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando;

Art. 3. Determinazione della situazione economica e patrimoniale (Accesso alle Fasce di reddito).

I concorrenti in possesso della certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Dpcm n 159 /2013, non superiore a € 28.727,25 verranno suddivisi nelle seguenti fasce di reddito:

Fascia A - Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021(Euro 13.405,08). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia B - Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021 e l'importo di € 28.727,25 - Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore ad Euro 16.500,00, umentato ad € 35.000,00 per i cittadini che presentino un'autocertificazione da cui risulti di aver avuto una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell'emergenza COVID-19 o ISEE corrente o, in alternativa, da dimostrare con il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020(redditi 2019);

Nota esplicativa: i cittadini che hanno ISEE entro Euro 16.500,00 non sono tenuti a fare integrazione sulla riduzione del 25% del reddito causa Covid. I cittadini con ISEE superiore ad Euro 16.500,00 ed inferiore ad Euro 35.000,00, devono presentare autocertificazione o ISEE corrente o DICHIARAZIONI FISCALI 20/21 da cui si evinca detta riduzione.

Art. 4. Autocertificazione dei requisiti e documentazione

E' obbligatoria al momento della presentazione della domanda essere in possesso della CERTIFICAZIONE ISEE ordinaria 2021 o ISEE corrente 2021 o in alternativa la ricevuta della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) presentata entro la scadenza del Bando. Nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% e/o affetti da handicap grave ai sensi della legge 104/92, dovrà essere obbligatoriamente allegata la relativa certificazione. Per i soggetti che dichiarino "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo dovrà essere allegata la certificazione come specificato all'art.1 punto 11). Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, i requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive. L'amministrazione comunale effettuerà i dovuti controlli a norma dell'art. 71 del citato DPR. Verrà data priorità al controllo sui concorrenti che presentano reddito zero o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo A norma degli artt. 75 e 76 del DPR medesimo in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al reintegro dello stesso (vedi art. 12 del presente bando).

Art. 5. Articolazioni delle graduatorie

La graduatoria sarà articolata sulla base di due distinti inserimenti per i concorrenti risultati idonei:

COMUNE DI CAPOLIVERI

(Isola d'Elba)

1)concorrenti inseriti nella Fascia A

2)concorrenti inseriti nella Fascia B

-appendice con soggetti ~~q~~ESLUSI dalle suddette graduatorie per mancanza dei requisiti.

Ciascun concorrente sarà inserito in graduatoria, all'interno della fascia in cui è stato collocato in base al calcolo specificatamente previsto dall'articolo 3 del presente bando, con le seguenti modalità:

-per la Fascia A partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/reddito e tenendo conto delle priorità specificate nel successivo art. 6.

-per la Fascia B partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/reddito e tenendo conto delle priorità specificate nel successivo art. 6.

In rapporto all'incidenza canone reddito, calcolato sul valore ISE ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche, verranno attribuiti i seguenti punteggi:

Fascia A:

Incidenza canone reddito dal 14/% al 25% punti 1

Incidenza canone reddito oltre il 25% fino al 35% punti 2

~~Incidenza canone reddito oltre il 35% fino al 50% punti 3~~

Incidenza canone reddito superiore al 50% punti 4

Fascia B:

incidenza canone reddito dal 24% al 35% punti 1

incidenza canone reddito oltre il 35% fino al 50% punti 2

incidenza canone reddito superiore al 50% punti 3

Art. 6 Punteggi di priorità da assegnare alle fasce A e B

Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino in una delle seguente condizioni:

→ nucleo composto da una o due persone di cui almeno uno di età superiore a 65 anni con redditi derivanti da sola pensione, punti 2 (il punteggio si estende al nucleo di 3 persone laddove vi sia presenza di un soggetto di minore età, figlio o affidati dall'autorità giudiziaria)

→ genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli fiscalmente a carico, punti 1

→ nucleo familiare composto da 5 persone ed oltre (dal 3° componente compreso, tutti i soggetti devono essere fiscalmente a carico) punti 1

→ presenza nel nucleo familiare di soggetti a cui sia riconosciuta, dall'autorità competente, una invalidità superiore ai 2/3, punti 1

→ nuclei familiari nei quali risultino soggetti verso i quali sia stata attivata procedura di cassa integrazione (C.I.G.) o licenziamento nei 24 mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando, punti 1 I punteggi di priorità non sono cumulabili tra loro.

Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali.

In caso di parità prevale la maggiore incidenza tra il canone ed il reddito.

In caso di ulteriore parità la priorità verrà determinata con procedura di sorteggio per via informatica.

Art. 7 Formazione e pubblicazione della graduatoria

La graduatoria provvisoria è redatta entro 15 giorni dal termine indicato per la presentazione delle istanze e secondo i criteri di cui all'Art.5 del Bando.

Detta graduatoria, per il ristretto periodo di tempo per la trasmissione dei dati in Regione Toscana, è pubblicata all'Albo Pretorio "on line" del Comune per 7 giorni consecutivi. Non saranno inviate comunicazioni sulla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso in carta libera al responsabile del servizio sociale (avendo cura di sottoscriverlo e allegare un documento valido specificando chiaramente il motivo a pena di non ammissibilità). Il ricorso

deve essere presentato al protocollo del Comune di Capoliveri, per raccomandata A/R (anche in tal caso deve pervenire entro i termini) o via PEC: comunecapoliveri@pcert.it
In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva.

Art. 8 Utilizzo delle risorse

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni trasferite al Comune dalla Regione Toscana secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva, partendo dai concorrenti collocati nella Fascia A, fino ad esaurimento delle risorse attribuite.

In rapporto alle risorse disponibili e al numero delle domande presentate, l'entità del contributo sarà ridotta proporzionalmente, tenendo conto del fabbisogno teorico e della percentuale effettivamente disponibile dell'importo e avuto riguardo delle ricevute relative alle mensilità effettivamente pagate da tutti i soggetti inseriti in graduatoria definitiva, al mese di dicembre 2021.

La percentuale può essere ridotta fino ad un massimo del 70%, allo scopo di garantire l'erogazione ad un numero maggiore di concorrenti.

~~L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad Euro 200,00;~~

I concorrenti rientranti nella graduatoria relativa alla fascia B avranno accesso al contributo in subordine rispetto ai concorrenti inseriti nella graduatoria di fascia A, nei limiti delle risorse disponibili e comunque in misura mai superiore al 40% delle risorse.

I concorrenti in graduatoria definitiva, percettori di RdC o PdC potranno avere una decurtazione delle somme a loro assegnate. L'ufficio servizi sociali si attiene (per il calcolo del contributo spettante) alla comunicazione della Regione Toscana/INPS.

Art. 9 Durata ed entità del contributo

Il contributo ha la durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo cessa con il venir meno delle condizioni previste dall'art. 1 ovvero nel caso di esaurimento delle risorse. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

- a) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00 (con riduzione fino al 70% come specificato all'art. 8)
- b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00 (con riduzione fino al 70% come specificato all'art. 8)
- c) qualora l'Ufficio verificasse una coabitazione, l'importo del contributo sarà ridotto in proporzione dei nuclei familiari coabitanti. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2021 e comunque dalla data di stipula e registrazione del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato ed eventuali adeguamenti consentiti dalle norme vigenti e comunque riferito all'anno 2021 al netto degli oneri accessori. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 10 Modalità per la erogazione del contributo

I concorrenti inseriti in graduatoria definitiva, dovranno presentare ricevute e/o giustificativi di pagamento del canone di locazione **entro il 15/1/2022** al Protocollo comunale o via PEC comunecapoliveri@pcert.it.

In questa fase la mancata presentazione comporta la decadenza dal relativo beneficio (senza ulteriori avvisi). Il Comune provvede alla liquidazione del contributo l'anno successivo a quello cui si riferisce il Bando (2021) in un'unica soluzione e dopo l'avvenuto trasferimento da parte della Regione, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. L'accredito dell'eventuale contributo assegnato, su conto corrente o carta prepagata con IBAN, potrà avvenire solo se risulta intestato alla persona che ha sottoscritto la domanda. Il codice IBAN (Internazionale Bank Account Number) dovrà essere allegato alla domanda su apposito documento rilasciato dalla Banca.

Il contributo erogato sarà soggetto a compensazione qualora vi siano insoluti con il Comune di Capoliveri.

Art. 11 Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Capoliveri. Detti moduli sono distribuiti presso l'Ufficio servizi Sociali del comune di Capoliveri. Oppure sono scaricabili on line sul sito ufficiale del Comune di Capoliveri www.comune.capoliveri.li.it.

Le domande, debitamente sottoscritte e correttamente compilate, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione A PENA DI ESCLUSIONE, complete di tutti i dati necessari per i conteggi e indicare l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso.

Art. 12 Controlli e sanzioni

Così come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 581/2019 il Comune ha facoltà di trasmettere gli elenchi degli aventi diritto alla Guardia di Finanza competente per territorio, nel caso ritenga opportuna una più attenta valutazione nel merito ai controlli previsti dalle leggi vigenti. Ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Verrà data priorità al controllo sui concorrenti che presentano reddito zero o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

Art. 13 Informativa ai sensi del regolamento U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Capoliveri fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali. Il titolare del trattamento è il Comune di Capoliveri.

A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del servizio Sociale.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai

~~propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679~~

Art. 14 Norma finale Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98 e decreti attuativi, alla Delibera di G.R. 402/2020 così come modificata al punto 7.1 dell'allegato A, dalla D.G.R. n. 206/2021”.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all'ufficio servizi sociali:
m.franceschini@comune.capoliveri.li.it-0565/967646 -0565/967611
(non usare la mail indicata per la trasmissione della domanda)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Martina Franceschini